



CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Delibera n. 43 del 30 aprile 2015
adottata con i poteri della Giunta Comunale
ex art. 48 del d.lgs 267/2000

Oggetto: Aggiornamento in forma semplificata dello strumento di intervento per l'apparato distributivo alla L.R. n. 1 / 2014.

L'anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 12,00 nella sede Comunale, il **Dr. GIACOMO BARBATO**, nominato Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, con Decreto del Presidente della Repubblica del 24/2/15 ha adottato con l'assistenza del Segretario Generale **Dr. Pasquale Incarnato**, la seguente deliberazione:

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €		Viene prelevata dal Titolo	Sez.
Rubrica	Capitolo		Del bilancio 2015
che presenta la seguente disponibilità:			
Stanziamiento			€
Prenotazioni			€
Impegno precedente		€	€
Impegno presente		€	€
Disponibile			€
NN COMPORTA IMPEGNO DI SPESA			

San Giorgio a Cremano, 14.4.2015

Il Ragioniere Generale

F.to Dr. Vincenzo FALASCONI

Proposta di delibera n° 11 del 31.3.2015 Settore Sviluppo Economico – Edilizia Privata

PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO

Il sottoscritto dott. Luigi Suarato nella qualità di Dirigente del Settore Sviluppo Economico – Edilizia Privata
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate
DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

San Giorgio a Cremano, 31.3.2015 Il Dirigente
F.to Dott. Luigi Suarato

Il sottoscritto Dr. Vincenzo FALASCONI nella qualità di Dirigente del Settore Programmazione Economica
DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile e non comporta impegno di spesa.

San Giorgio a Cremano, 14.4.2015 Il Dirigente
F.to Dr Vincenzo FALASCONI

PARERE DI LEGITTIMITA' EX ART. 12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Dr. Pasquale INCARNATO, Segretario Generale del Comune;
Visto l'art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l'art. 12 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato dalla Giunta Comunale con atto n° 371 del 8.10.02;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico – Edilizia Privata nonché dal Dirigente del Settore Programmazione Economica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 51 dello Statuto di questo Comune:
DICHIARA
Che la proposta di delibera che segue (n° 11/15 Sett. Sviluppo Economico – Edilizia Privata) sotto il profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune.

San Giorgio a Cremano li 20.4.2015 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Pasquale INCARNATO

Relazione istruttoria

La legge regionale della Campania 9 gennaio 2014, n. 1, in vigore dall'11 gennaio 2014, integrata dall'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale, in virtù delle competenze conferite alle Regioni in materia di commercio, ai sensi delle potestà

legislative previste dall'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Il primo comma dell'articolo 10 della L.R. prevedeva l'obbligo per i Comuni di recepire, entro il giorno 10 luglio 2014, i criteri e gli indirizzi di programmazione della stessa stabiliti tra gli altri nello strumento di intervento per l'apparato distributivo.

Con i Decreti Dirigenziali n. 673 del 08/08/2014 e n. 997 del 30.10. sono state tra l'altro fornite ai Comuni le indicazioni per procedere all'aggiornamento in forma semplificata dello strumento di intervento per l'apparato distributivo già approvato ex art. 13 della previgente L.R. n. 1/2000. In particolare è stato previsto che il SIAD è aggiornato in forma semplificata laddove non sussistano motivazioni per procedere all'aggiornamento in forma ordinaria, cioè operando nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali, e comunque nelle more del predetto aggiornamento.

L'aggiornamento del SIAD in forma semplificata è compiuto previa delibera della giunta municipale che effettui un atto di ricognizione delle parti del SIAD che non siano più rispondenti alla disciplina sopravvenuta e, quindi, divenuti inefficaci e suscettibili di disapplicazione.

L'aggiornamento del SIAD a mezzo dell'atto di ricognizione soddisfa gli obblighi a carico dei Comuni stabiliti all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 1/2014, alle seguenti condizioni:

a) che la delibera non innovi le scelte di localizzazione degli esercizi commerciali diversamente da quanto già stabilito nel vigente SIAD;

b) che la delibera recepisca le previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale;

c) che, per le parti del SIAD ormai inefficaci, la delibera effettui il rinvio alle intervenute norme regionali, statali e comunitarie precedentemente illustrate in premessa;

d) che il SIAD oggetto dell'atto di aggiornamento sia vigente;

e) che la delibera precisi che eventuali differenti interventi comunali sul vigente SIAD potranno essere effettuati secondo le norme regionali.

Si fa presente in proposito che il Comune di San Giorgio a Cremano ha approvato lo Strumento di intervento per l'apparato distributivo con deliberazione di C.C. n. 109 del 7.11.2000, successivamente integrata con la deliberazione di C.C. n. 50 del 14.4.2002 : risultano pertanto sussistere le condizioni previste dalla L.R. n. 1/2014 per quanto concerne la possibilità di aggiornamento del SIAD a mezzo atto di ricognizione.

Sempre a norma di quanto previsto dal decreto dirigenziale n. 997 / 2014 nella delibera di ricognizione, la Giunta Comunale (o l'Organo che eventualmente la sostituisce: ndr) prende atto ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale:

a) che sono prive di efficacia le parti dello strumento di intervento per l'apparato distributivo che stabiliscano:

1. la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;

2. il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

3. il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;

4. i limiti territoriali o i vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;

5. l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;

6. la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;

7. le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone "D"), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014;

b) che i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, delle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalla Circolare Regionale n. 373 del 03/06/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;

c) che l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

d) che le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti n. 852/2004/CE e n. 853/2004/CE;

e) che l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;

f) che le medie strutture di vendita sono realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;

g) che l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;

h) che l'apertura dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tali attività;

i) che gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale;

j) che l'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive (di beni o servizi) che sono comprese nella perimetrazione delle aree di sviluppo industriale (ASI) è sempre ammessa, anche se la funzione commerciale non è terminologicamente codificata nel piano territoriale urbanistico dell'ASI, con la sola eccezione del caso in cui essa sia espressamente vietata da detto strumento urbanistico;

k) che le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e

festivi sono disciplinate dalla L.R. n. 1/2014 e dalla Circolare approvata con il Decreto Dirigenziale n. 373/2014;

l) che la durata delle autorizzazioni per i posteggi su aree pubbliche e le proroghe di quelle vigenti sono regolate dagli artt. 32 e 46 della L.R. n. 1/2014;

m) che la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività delle attività commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn. 55 e 295 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania.

La delibera dell'atto di ricognizione deve essere inviata al Dipartimento della Programmazione e Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania, al webmaster del sito ufficiale del comune per l'inserimento nello stesso, al BURC per la pubblicazione in via d'urgenza ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive per la sua attuazione.

Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico – Edilizia Privata
F.to Dott. Luigi Suarato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la relazione istruttoria del Dirigente del Settore Sviluppo Economico – Edilizia Privata

Visti :

- a. La L.R. 9 gennaio 2014, n. 1 con la quale è stata approvata la “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”;
- b. i Decreti Dirigenziali del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale n. 673 dell'8.8.2014 e n. 997 del 30.10.2014, con i quali sono state tra l'altro fornite ai Comuni le indicazioni per procedere all'aggiornamento in forma semplificata dello strumento di intervento per l'apparato distributivo già approvato ex art. 13 della previgente L.R. n. 1/2000

Ritenuto che

- a. i Comuni, nell'ipotesi in cui non sussistano motivazioni per procedere all'aggiornamento in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, dello strumento di intervento per l'apparato distributivo vigente, già approvato a norma dell'art. 13 della previgente L.R. n. 1/2000, cioè operando nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali, e comunque nelle more del predetto aggiornamento, in alternativa all'iter di aggiornamento in via ordinaria possono effettuare tale adempimento in via semplificata;
- b. l'aggiornamento del SIAD in forma semplificata può essere effettuato previa delibera della giunta municipale che effettui un atto di ricognizione delle parti del SIAD che non siano più rispondenti alla disciplina sopravvenuta e, quindi, divenuti inefficaci e suscettibili di disapplicazione;

Considerato che, stante il carattere di provvisorietà della gestione commissariale, appare necessario intervenire esclusivamente per quanto riguarda il rispetto delle richiamate

disposizioni normative regionali, demandando alla futura Amministrazione l'adozione di definitivi provvedimenti programmatori in materia;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del d. lgs. 267/2000 e dell'articolo 51 dello statuto comunale, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Sviluppo Economico – Edilizia Privata ed, in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del Settore Programmazione Economica;

Visto altresì il parere favorevole di legittimità, espresso dal segretario Generale, ex articolo 12 del Regolamento controlli interni;

D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso nella narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Prendere atto, per i motivi precedentemente espressi, ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale recata dalla Legge Regionale n. 1/2014 e dai Decreti Dirigenziali n. 673 e 997 del 2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania:

a) che sono prive di efficacia le parti dello strumento di intervento per l'apparato distributivo che stabiliscano:

1. la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
2. il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
3. il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
4. i limiti territoriali o i vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
5. l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;
6. la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
7. le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone "D"), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014;

b) che i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, delle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalla Circolare Regionale n. 373 del 03/06/2014 e 997 del 30.10.2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;

c) che l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

d) che le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti n. 852/2004/CE e n. 853/2004/CE;

e) che l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;

f) che le medie strutture di vendita sono realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;

g) che l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;

h) che l'apertura dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tali attività;

i) che gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale;

j) che l'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive (di beni o servizi) che sono comprese nella perimetrazione delle 9 aree di sviluppo industriale (ASI) è sempre ammessa, anche se la funzione commerciale non è terminologicamente codificata nel piano territoriale urbanistico dell'ASI, con la sola eccezione del caso in cui essa sia espressamente vietata da detto strumento urbanistico;

k) che le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono disciplinate dalla L.R. n. 1/2014 e dalla Circolare approvata con il Decreto Dirigenziale n. 373/2014;

l) che la durata delle autorizzazioni per i posteggi su aree pubbliche e le proroghe di quelle vigenti sono regolate dagli artt. 32 e 46 della L.R. n. 1/2014;

m) che la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività delle attività commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn. 55 e 295 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania.

Precisare che copia della presente delibera dovrà essere inviata, a cura del Dirigente del Settore Sviluppo Economico – Edilizia Privata al Dipartimento della Programmazione e Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania, al webmaster del sito ufficiale del comune per l’inserimento nello stesso, al BURC per la pubblicazione in via d’urgenza ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive per la sua attuazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

D I C H I A R A

La presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Pasquale Incarnato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giacomo Barbato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal **30.04.2015** e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della legge 69/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to **ASSUNTA FABBRICINI**

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal **0.04.2015**
al _____ con il numero _____ di registro di repertorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to _____

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Casa Comunale, lì **30.04.2015**

Visto: IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLO

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata rimessa:

☐ Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta nota
prot. n. _____ del **30.04.2015**

☐ _____

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 D.Lgs
267/2000.

Addì, **30.04.2015**

F.to Il Segretario Generale
Pasquale INCARNATO